Titolo: vendita di oggetti usati in "conto vendita"

Domanda: un soggetto ha dichiarato di voler porre in vendita merci usate ricevute in "conto vendita" da soggetti terzi. Si chiede di conoscere la normativa che disciplina tale tipo di attività.

Risposta:

Le norme contenute nel Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114, trovano applicazione con riferimento all'attività di commercio al dettaglio. L'articolo 4, comma 1, let. b), definisce il commercio al dettaglio, come "...l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;". Pertanto, affinché trovi applicazione il D.lgs. 114/1998, l'attività dell'operatore deve consistere nell'acquisto in nome e per proprio conto della merce e nella successiva rivendita della stessa.

Diversa è la fattispecie dell'agenzia d'affari, disciplinata dall'articolo 115 T.U.L.P.S., nella quale l'operatore non acquista in nome proprio la merce che rivende, ma la riceve da altro soggetto che ne rimane proprietario. L'operatore, in sostanza, svolge un'attività di intermediazione, provvedendo a rivendere la merce ricevuta e trattenendo solo una percentuale del prezzo incassato, secondo le tariffe esposte all'interno dell'esercizio.

Le due attività possono anche essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio, nel qual caso l'operatore dovrà possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita e l'autorizzazione di cui all'articolo 115 T.U.L.P.S.

Per quanto riguarda il "conto vendita", occorre determinare a quale fattispecie contrattuale ci si riferisce. Infatti, nella pratica, rientrano sotto tale denominazione sia il vero e proprio conto vendita, che il contratto estimatorio, quest'ultimo disciplinato dall'articolo 1556 Codice Civile.

Il primo caso è quello tipico dell'agenzia d'affari, nel quale il proprietario del bene lo consegna all'agenzia, senza che l'agenzia ne diventi proprietaria, affinché quest'ultima lo esponga e lo venda.

Nell'ipotesi del contratto estimatorio, invece, il titolare del bene (detto *tradens*) trasferisce la proprietà del bene ad altro soggetto (detto *accipiens*), nel nostro caso il titolare dell'esercizio, affinché quest'ultimo lo venda a proprio nome e paghi il prezzo al *tradens* solamente nell'ipotesi in cui venda il bene, potendo, in alternativa, restituirlo al *tradens* senza corrispondergli alcun prezzo. L'ipotesi di contratto estimatorio, poiché il passaggio dal *tradens* all'*accipiens* determina anche il passaggio di proprietà del bene (*cfr*. Corte d'Appello di Milano 7.05.1973), si ritiene rientri nell'ambito del commercio al dettaglio.

Relativamente alla disposizione di cui all'articolo 126 T.U.L.P.S., si precisa che l'operatore è obbligato alla comunicazione ivi prevista, ogni qual volta tratti di cose antiche o usate, sia che svolga attività commerciale sia in caso di agenzia d'affari.

La circostanza che l'attività verrà svolta dall'interessato nell'ambito di un contratto di *franchising*, disciplinato dalla Legge 6.05.2004 n. 129, non esclude che lo stesso debba munirsi di tutti i titoli autorizzatori necessari allo svolgimento dell'attività, così come precisato dal Ministero delle Attività Produttive con risoluzione prot. 0003783 del 4.05.2005.